



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

Nr. 41/2010

ORDINANZA SINDACALE

IL SINDACO

Premesso che il suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, ecc.....) per incuria dei proprietari o conduttori dei cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, recando disturbo, disagio e pericolo per i pedoni, in particolare per bambini ed anziani.

Vista la necessità di intervenire obbligando i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia di munirsi di apposite pinze, palette e sacchetti di plastica, onde poter rimuovere gli escrementi suddetti.

Preso atto altresì degli episodi di aggressione alle persone da parte di cani avvenuti sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario e urgente adottare disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, nr. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, nr. 833;

Vista la legge nr. 281/1991, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

Richiamato il contenuto della L.R. nr. 27/2000;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n.° 267 del 18.08.2000.

ORDINA

1) che i proprietari dei cani e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia impediscano che l'animale sporchi, con deiezioni o liquami organici, i portici, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti.

A tal fine é fatto obbligo al proprietario dei cani o alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia:

- di munirsi di apposite pinze, palette e sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali;



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

- di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni qualora l'animale imbrattasse gli spazi elencati.

2) che i proprietari dei cani e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia, analogamente a quanto previsto dall'articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria citato in premessa, applichino il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico

3) che i proprietari dei cani assicurino la custodia e adottino tutte le misure adeguate per evitare la fuga dell'animale;

AVVERTE

- che i trasgressori alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs nr. 267/2000 saranno passibili di una sanzione pecuniaria amministrativa sanzione da Euro 25,00 ad € 500,00.

- che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n.°1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione);

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e l'affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito Web istituzionale dell'Ente.

Vigolzone, li 30/10/2010

IL SINDACO
(Dott. Francesco Rolleri)